TRIBUNALE DI ORISTANO

Liquidazioni Giudiziali

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

dott.ssa Consuelo Mighela, Presidente;

dott. Andrea Bonetti, Giudice relatore;

dott. Davide Di Lorenzo, Giudice;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rilevato

che con istanza depositata in data 23 settembre 2026 la curatrice, **dott.ssa Lucia Biagini**, ha chiesto la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale di **ARBOREA SERVIZI & GESTIONI SOCIETÀ COOPERATIVA**, iscritta al n. 2/2025, ai sensi dell'art. 233, comma 1, lett. d), del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

che la curatrice ha rappresentato che la procedura non può essere utilmente proseguita per mancanza di beni di proprietà della debitrice, circostanza che non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura;

che la curatrice ha altresì dato atto dell'avvenuta approvazione del rendiconto, dell'impossibilità di provvedere al pagamento del proprio compenso e delle spese di procedura, destinate a rimanere a carico dell'Erario, nonché della mancata costituzione del comitato dei creditori;

che, esaminati gli atti della procedura e la richiesta della curatrice, sussiste il presupposto previsto dall'art. 233, comma 1, lett. d), CCII, poiché la prosecuzione della liquidazione giudiziale non consente di soddisfare neppure in parte i creditori concorsuali, i crediti prededucibili e le spese di procedura;

che, trattandosi di liquidazione giudiziale di società cooperativa, ricorre altresì il presupposto per l'applicazione dell'art. 233, comma 2, CCII, secondo cui, nei casi di chiusura di cui alla lett. d), il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese, fatto salvo quanto previsto dall'art. 234, comma 6, CCII;

che, con la chiusura, fatto salvo quanto previsto dall'art. 234 CCII, cessano gli effetti della procedura sul patrimonio della debitrice e decadono gli organi della procedura, mentre i creditori

Firmato Da: NULCHIS MARIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: f62c62a2b834736c370bdd410b8a097
Firmato Da: CONSUELO MIGHELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 105abfc72799b60c08fd9ecfda3258b4

riacquistano il libero esercizio delle azioni verso la debitrice per la parte non soddisfatta dei rispettivi crediti, ai sensi dell'art. 236 CCII;

che il decreto di chiusura è reclamabile ai sensi dell'art. 124 CCII e acquista efficacia quando sia decorso il termine per il reclamo senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo sia stato definitivamente rigettato, ai sensi dell'art. 235, commi 3 e 4, CCII;

P.Q.M.

Il Tribunale di Oristano, definitivamente pronunciando sulla richiesta della curatrice, così provvede:

dichiara chiusa, per insufficienza dell'attivo ai sensi dell'art. 233, comma 1, lett. d), CCII, la procedura di liquidazione giudiziale n. 2/2025 relativa ad **ARBOREA SERVIZI & GESTIONI SOCIETÀ COOPERATIVA**;

dà atto che, con la chiusura della procedura, fatto salvo quanto previsto dall'art. 234 CCII, cessano gli effetti della liquidazione giudiziale sul patrimonio della debitrice e le conseguenti incapacità personali, nonché decadono gli organi preposti alla procedura;

dà atto che i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni nei confronti della debitrice per la parte non soddisfatta dei rispettivi crediti, per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli artt. 278 e seguenti CCII;

dispone che, divenuto efficace il presente decreto, la curatrice provveda agli adempimenti conseguenti alla chiusura della procedura;

dispone che, divenuto efficace il presente decreto, la curatrice chieda la cancellazione della società dal Registro delle imprese ai sensi dell'art. 233, comma 2, CCII, salvo quanto previsto dall'art. 234, comma 6, CCII;

dispone la pubblicazione del presente decreto nelle forme previste dall'art. 45 CCII, mediante trasmissione per estratto, a cura della Cancelleria, all'Ufficio del Registro delle imprese competente, ai fini della relativa iscrizione;

dispone che il presente decreto sia comunicato integralmente, a cura della Cancelleria, alla curatrice e alla società debitrice, nonché al comitato dei creditori, ove costituito;

avverte che contro il presente decreto è ammesso reclamo ai sensi degli artt. 235, comma 3, e 124 CCII, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione per la curatrice, per la debitrice e per il comitato dei creditori, ove costituito, e dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie per ogni altro interessato;

avverte che, in ogni caso, il reclamo non può più essere proposto decorsi novanta giorni dal deposito del presente decreto nel fascicolo della procedura;

dà atto che il presente decreto acquista efficacia quando sia decorso il termine per il reclamo senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo sia stato definitivamente rigettato;

manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio del 28.9.26.

Firmato Da: NULCHIS MARIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: f62c62a2b834736c370bdd410b8a097
Firmato Da: CONSUELO MIGHELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 105abfc72799b60c08fd9ecfda3258b4

La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela

Il Giudice relatore
Dott. Andrea Bonetti

Firmato Da: NULCHIS MARIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: f62c62a2b834736c370bdd410b8a097
Firmato Da: CONSUELO MIGHELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 105abfc72799b60c08fd9ecfda3258b4